



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Vers. 1 approvata con delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 14 dicembre 2023

Indice

1. Introduzione.....	3
2. Scopo della Procedura	3
3. Perimetro di applicabilità e Destinatari	4
4. Elementi costitutivi e oggetto della Segnalazione	4
4.1 Esclusioni	5
5. Segnalazioni anonime	6
6. Canali di segnalazione	6
6.1 Canali di segnalazione interni.....	6
6.1.1 Gestore delle segnalazioni.....	7
6.1.2 Segnalazione inviata ad un soggetto non competente	7
6.1.3 Attività di gestione della Segnalazione.....	7
6.1.4 Riscontro al Segnalante	8
6.2 Canale di segnalazione esterno.....	9
6.3 Divulgazione pubblica.....	9
6.4 Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile	10
7. Protezione e tutela del Segnalante	10
7.1 Divieto di ritorsione.....	10
7.2 Obbligo di riservatezza	11
7.3 Responsabilità della persona segnalante e limitazioni della responsabilità.....	11
8. Tutela del Segnalato.....	12
9. Trattamento dei dati personali	12
10. Archiviazione e conservazione della documentazione.....	12
11. Diffusione e implementazione	12

1. Introduzione

In Italia l'istituto del *Whistleblowing* è stato introdotto, in un primo momento, nel settore pubblico con l'emanazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente ha trovato la sua applicazione anche nel settore privato con l'emanazione della Legge n. 179/2017 nei confronti degli enti e delle società che avevano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello").

Il termine *Whistleblowing* (letteralmente "soffiare il fischietto") richiama un istituto di origine anglosassone che consente ai dipendenti, ai collaboratori e a tutti gli *stakeholders* di una società o di un ente di segnalare a specifici soggetti ed organismi, appositamente incaricati, la commissione di un reato o di un illecito commesso nell'ambito lavorativo da altri soggetti, operanti all'interno della stessa struttura societaria o aziendale.

La Segnalazione è, pertanto, un atto di manifestazione, attraverso cui il Segnalante (cd. *whistleblower*) aiuta l'ente di appartenenza a ridurre e prevenire l'affioramento di rischi e situazioni pregiudizievoli.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 (di seguito anche "Decreto") ha da poco aggiornato la disciplina del *Whistleblowing*, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e di normative nazionali, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ne ha esteso l'ambito applicativo.

Da ultimo, le Linee Guida ANAC, adottate con delibera del 12 luglio 2023, e la Guida Operativa per gli enti privati di Confindustria, datata al 27 ottobre 2023, hanno completato il quadro normativo illustrato.

Premesso quanto sopra, ILPRA S.p.A. (di seguito anche "ILPRA" o "Società") ha deciso di dotarsi della presente Procedura in materia di *Whistleblowing* (di seguito "Procedura"), con lo scopo di assicurare e promuovere la comunicazione di violazioni anche sospette, della normativa nazionale e internazionale, delle linee-guida anticorruzione, nonché violazioni di procedure e regole aziendali. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal Decreto.

2. Scopo della Procedura

La Società, attraverso l'adozione del presente documento, si prefigge l'obiettivo di prevenire le conseguenze dannose di potenziali comportamenti, commessi all'interno dell'ambito lavorativo e contrari a norme di legge e/o regolamentari.

La presente Procedura si propone di regolamentare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, nonché di disciplinare le modalità di archiviazione e la successiva cancellazione delle Segnalazioni e della documentazione ad esse correlata.

3. Perimetro di applicabilità e Destinatari

I Destinatari della presente Procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali della Società;
- i dipendenti di ILPRA;
- i *partner*, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione con la Società (“Terzi”);
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la loro attività lavorativa in favore della Società.

I Destinatari sono tenuti ad effettuare con tempestività le Segnalazioni attraverso le modalità di seguito descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di indagine e/o approfondimento.

Le disposizioni, contenute nella presente Procedura, trovano applicazione in favore del *whistleblower* non soltanto in costanza di rapporto giuridico, ma anche nel caso in cui la Segnalazione sia presentata:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altri fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso dello stesso.

4. Elementi costitutivi e oggetto della Segnalazione

La Segnalazione deve presentare un contenuto accurato e preciso tale da consentire l'avvio delle dovute e necessarie verifiche e/o indagini, affinché possa essere valutata la fondatezza dei fatti segnalati.

Il *whistleblower* deve effettuare le Segnalazioni in buona fede e con spirito di responsabilità.

Per questo motivo, è opportuno che la Segnalazione contenga:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione o l'indicazione di elementi che ne permettano l'individuazione, qualora non si volesse procedere ad una Segnalazione anonima (Cfr. Par. 5);
- i dati identificativi o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto, oggetto della Segnalazione;
- la descrizione chiara e completa del fatto.

Affinché la Segnalazione sia il più possibile dettagliata e completa, è utile che il Segnalante indichi le generalità di eventuali altri soggetti, che possano riferire sui fatti segnalati, nonché alleghi documentazione a supporto della fondatezza di quanto dichiarato.

Le Segnalazioni devono avere carattere di interesse per il bene comune e rientrare tra le tipologie di non conformità previste dal sistema, così come implementato.

Qualora il Gestore delle segnalazioni¹ non ritenesse adeguatamente dettagliato il contenuto della Segnalazione, può richiedere ulteriori chiarimenti al *whistleblower* mediante il canale appositamente istituito o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Può costituire oggetto di Segnalazione qualsiasi informazione, appresa nel contesto lavorativo, sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il Segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati dal legislatore.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono formare oggetto di comunicazione *whistleblowing*:

- violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;
- violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- violazione delle norme in materia di aiuti di stato;
- illeciti commessi nell'ambito della gestione degli appalti pubblici;
- violazione delle norme in materia di concorrenza.

Possono, altresì, essere oggetto di Segnalazioni tutte quelle situazioni che, sebbene non costituiscano già delle violazioni, potrebbero essere qualificate come tali sulla base di elementi concreti.

La Segnalazione può riguardare chiunque operi nell'interesse o a vantaggio della Società o eserciti la propria attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto di ILPRA ovvero sia legata alla medesima da rapporti d'affari.

Qualora i Destinatari rilevassero o venissero a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità, commessi nello svolgimento dell'attività lavorativa o impattanti sulla stessa, da soggetti che hanno rapporti con ILPRA, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte contrarie ai principi della Società.

4.1 Esclusioni

Non possono costituire oggetto di Segnalazione:

- le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le notizie prive di fondamento;
- le informazioni di dominio pubblico;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o del denunciante, che riguardano unicamente i propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero concernenti i propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

¹ Cfr. Come meglio definito al Par. 6.1.1

- le Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti normativi europei e da disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, in quanto già promotrici di garanzie ed apposite procedure di Segnalazione (Parte II, Allegato al D. Lgs. 24/2023);
- le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. Segnalazioni anonime

È riconosciuta al Segnalante la possibilità di effettuare Segnalazioni in forma anonima, ossia prive di elementi che consentano l'identificazione della propria identità.

Le Segnalazioni anonime, ove risultino dettagliate, circostanziali e supportate da idonea documentazione, sono equiparate alle Segnalazioni ordinarie.

Il Gestore della segnalazione provvede alla registrazione della stessa, nonché all'archiviazione della relativa documentazione, secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili.

6. Canali di segnalazione

Il Legislatore ha previsto l'istituzione di diversi canali di segnalazione che potranno essere impiegati dal Segnalante:

- canali di segnalazione interni;
- canale di segnalazione esterno;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

È di importanza cruciale segnalare che i canali di segnalazione elencati non sono alternativi: il Segnalante è tenuto a trasmettere la Segnalazione attraverso il canale di segnalazione interno, ritenuto principale, e ad impiegare gli altri canali indicati soltanto al sussistere delle condizioni specificamente statuite dal Legislatore per ciascuna modalità di comunicazione e riportate nella presente Procedura.

6.1 Canali di segnalazione interni

La Società ha istituito appositi canali di comunicazione, così articolati:

- Software con modalità scritta e orale al seguente *link*: <https://digitalroom.bdo.it/Ilpra>;
- Posta ordinaria alla c.a. del Gestore delle Segnalazioni Ilpra al seguente indirizzo: Via Madonna Sette Dolori n. 11 - 27029 – Vigevano (PV)²;
- Incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni, su richiesta espressa del Segnalante.

² Qualora il Segnalante scegliesse di presentare la Segnalazione mediante il canale della posta ordinaria, è necessario, in vista della protocollazione della Segnalazione, che la stessa venga inserita in due buste chiuse:

- la prima contenente le generalità del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, qualora il soggetto scegliesse di non restare anonimo;
- la seconda contenente la Segnalazione vera e propria.

Il Segnalante dovrà poi inserire entrambe le buste in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle segnalazioni Ilpra.

La Segnalazione sarà sottoposta a protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del Gestore delle segnalazioni.

La Società si impegna a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del Facilitatore³, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e di eventuali documenti allegati.

È sempre consentito al Segnalante di mantenere l'anonimato.

6.1.1 Gestore delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni è individuato nell'Avv. Andrea Rodolfo Masera, con studio a Vigevano, via Madonna Sette Dolori n. 11, telefono 0381691504, mail: masera@studio-avvocati-associati.it

A seguito della ricezione della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni provvede:

- entro sette giorni dal ricevimento della Segnalazione a rilasciare, ove possibile, un avviso di ricevimento;
- ove possibile e necessario, a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e, ove necessario, a richiedere ulteriori informazioni;
- a compiere l'attività istruttoria relativa alla Segnalazione;
- a fornire un riscontro in merito alla Segnalazione entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Nella gestione delle attività operative il Gestore delle segnalazioni può avvalersi del supporto di risorse interne specificamente formate e autorizzate.

Qualora il Gestore delle segnalazioni coincidesse con il Segnalante, con il Segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, la Segnalazione dovrà essere inviata tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione, che garantirà la gestione efficace, indipendente e autonoma della Segnalazione, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

6.1.2 Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

La Segnalazione, inviata ad un soggetto diverso da quello individuato e ritenuto competente, è considerata "Segnalazione *whistleblowing*", ove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dal contenuto della Segnalazione. In questi due casi la Segnalazione deve essere inviata, entro sette giorni dalla sua ricezione, al Gestore delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

6.1.3 Attività di gestione della Segnalazione

La Segnalazione è inizialmente sottoposta ad un controllo preliminare volto a verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.

Il Gestore delle segnalazioni verifica che l'oggetto della Segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del Decreto e che il Segnalante sia uno dei soggetti legittimati a presentare una Segnalazione *whistleblowing*.

³ Cfr. Meglio definito al Par. 7.

Verificata la procedibilità della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni ne controlla l'ammissibilità come "Segnalazione *whistleblowing*", ossia accerta che la Segnalazione presenti gli elementi costitutivi precedentemente descritti (Cfr. par. 4).

Qualora la Segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Gestore delle segnalazioni procede all'archiviazione, assicurando in ogni caso la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore delle segnalazioni dà inizio all'istruttoria: analizza i fatti e le condotte segnalate per valutarne la fondatezza.

L'attività istruttoria e di accertamento spetta esclusivamente al Gestore delle segnalazioni, che ha peraltro il dovere di garantire che siano svolte correttamente tutte le necessarie verifiche, ad esempio le audizioni di soggetti informati sui fatti segnalati e l'acquisizione di documenti o informazioni ulteriori.

Qualora il Gestore delle segnalazioni ritenga indispensabile avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali, per poter garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, oscura ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al Facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della Segnalazione).

Terminata l'attività di accertamento, il Gestore delle segnalazioni può:

- archiviare la Segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti. Sul punto, al Gestore delle segnalazioni non compete la valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti.

L'intera attività di gestione della Segnalazione deve essere tracciata e archiviata regolarmente e, in ogni caso, deve sempre essere garantita la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, del Segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

6.1.4 Riscontro al Segnalante

Il Gestore delle segnalazioni deve dare riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Tale termine non è, però, perentorio, potendo sussistere circostanze che richiedano un tempo maggiore per lo svolgimento delle verifiche necessarie.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il Gestore delle segnalazioni comunica al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso, il Gestore delle segnalazioni comunica alla persona segnalante anche l'esito finale dell'ulteriore istruttoria svolta.

6.2 Canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione anche attraverso il canale esterno istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a cui è affidato il compito di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché sul contenuto della Segnalazione e sulla relativa documentazione.

L’accesso al canale esterno è consentito soltanto al ricorrere di determinate condizioni e, nello specifico, quando:

- non è presente un canale di segnalazione interno alla società o, se è presente, non risulta attivo o conforme alla legge;
- la Segnalazione interna presentata non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L’ANAC, all’esito del proprio accertamento, deve comunicare al Segnalante le proprie determinazioni, che possono consistere nell’archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, nell’emanazione di una raccomandazione o nell’applicazione di una sanzione amministrativa e, qualora accerti nel settore privato la sussistenza di ritorsioni derivanti dalle Segnalazioni, dovrà informarne l’Ispettorato nazionale del lavoro.

6.3 Divulgazione pubblica

Il Segnalante può, altresì, effettuare la Segnalazione attraverso lo strumento della divulgazione pubblica, ossia rendendo di dominio pubblico le informazioni sulle violazioni con l’ausilio della stampa o di altri mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Per poter compiere una Segnalazione attraverso tale modalità è necessario siano rispettate le seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna alle condizioni e con le modalità, previste all’interno della presente *policy*, e non ha ricevuto alcun riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

6.4 Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile

Il Segnalante può rivolgersi all’Autorità giudiziaria o contabile per denunciare la commissione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito lavorativo.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle Segnalazioni vanno rispettate dagli ufficiali dell’Autorità giudiziaria, cui è sporta la denuncia.

7. Protezione e tutela del Segnalante

Le misure di protezione, previste dal Legislatore e di seguito elencate, si applicano non solo al *whistleblower*, ma anche ad altri soggetti che potrebbero subire ritorsioni, a causa del ruolo assunto o della particolare vicinanza o legame con il Segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- i Facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, in costanza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso presta la sua attività lavorativa, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

L’applicazione delle misure di protezione è prevista esclusivamente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’art. 1 D. Lgs. 24/2023;
- la Segnalazione è avvenuta secondo quanto previsto e dettato dalla presente Procedura.

Si ricorda che le ragioni personali, che hanno indotto la persona a segnalare, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento della tutela.

7.1 Divieto di ritorsione

La Società ripudia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in virtù della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Sono da considerarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ritorsioni:

- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- la discriminazione o il trattamento di sfavore.

Il Segnalante può comunicare le ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, all'ANAC, la quale provvederà ad informarne l'Ispettorato nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

L'ANAC ha il compito di accertare il nesso causale tra la ritorsione e la Segnalazione e, in caso di accertamento positivo, decidere sull'applicazione di sanzioni amministrative, a carico del responsabile della ritorsione.

Il Segnalante, qualora dovesse essere licenziato in virtù della Segnalazione presentata, ha il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 Legge 300/1970 o dell'art. 2 D.lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

7.2 Obbligo di riservatezza

Tutte le Segnalazioni ricevute saranno trattate in maniera riservata nei limiti e per quanto consentito dalle specifiche circostanze.

Senza il consenso espresso del Segnalante, la sua identità e qualsiasi altra informazione o dato sensibile da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rilevate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e/o a dare seguito alla Segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003.

7.3 Responsabilità della persona segnalante e limitazioni della responsabilità

La normativa prevede sanzioni nei confronti del Segnalante, ove possibile, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile nei casi di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.

La Società potrà intraprendere le opportune iniziative a tutela dei propri diritti.

Il Segnalante non potrà essere punito qualora, nell'ambito della sua Segnalazione, riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

L'esclusione della responsabilità opera soltanto nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

1. il Segnalante, al momento della Segnalazione, avesse fondati motivi per ritenere che la divulgazione di tali informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
2. la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura.

Allo stesso modo, salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità di natura civile o amministrativa, in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

8. Tutela del Segnalato

La Segnalazione non è sufficiente di per sé ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il Segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla Segnalazione, si decidesse di procedere con l'attività istruttoria, il soggetto Segnalato potrà essere interpellato e verrà ad egli garantita la facoltà di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti a seguito di Segnalazioni, sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D.lgs. 196/2003 (Codice *privacy*).

La Società è il titolare del trattamento dei dati e adotta tutte le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati, nel rispetto della loro dignità, con particolare attenzione alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il Gestore delle segnalazioni riveste la posizione di Autorizzato al Trattamento dei dati personali.

I dati personali degli interessati (Segnalanti) sono trattati per le finalità connesse alla presente Procedura e per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Non rientrano, dunque, nel suddetto trattamento i meri reclami o lamentale.

Saranno conservati e, dunque, trattati esclusivamente i dati strettamente ed oggettivamente necessari a verificare la fondatezza della Segnalazione.

I dati personali, che palesemente non siano utili e necessari al trattamento e gestione di una determinata Segnalazione, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

10. Archiviazione e conservazione della documentazione

Il Gestore delle segnalazioni cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della Segnalazione al fine di garantire la tracciabilità e la riservatezza delle Segnalazioni. La documentazione inerente alla Segnalazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

11. Diffusione e implementazione

Per garantirne la corretta applicazione, la Società si impegna a comunicare e rendere disponibile la presente Procedura a tutti i Destinatari nei luoghi di lavoro, nonché in una sezione apposita del sito *web* della Società.